

DD 437/A1703B/2023 DEL 24/05/2023

Misure fitosanitarie di emergenza e prescrizioni per il contrasto della Flavescenza Dorata della vite nella Regione Piemonte per l'anno 2023

1. **Are** di applicazione in Piemonte delle misure fitosanitarie di emergenza e delle prescrizioni per il contrasto della Flavescenza Dorata della vite nelle zone indicate nell'allegato 1;
2. **Misure obbligatorie**, volte all'eradicazione, che i proprietari e/o conduttori dei fondi e i soggetti pubblici o privati, responsabili dell'effettuazione degli interventi di manutenzione e di bonifica del territorio o delle reti in esso presenti, dovranno applicare:

2.1 Eliminazione della vegetazione con sintomi ed estirpazione delle piante

- è sempre obbligatorio dopo ogni trattamento insetticida asportare la vegetazione sintomatica o capitozzare le piante, senza attendere la vendemmia; in inverno estirpare le ceppaie comprese le radici. Le aziende biologiche devono comunque effettuare tali operazioni nel corso di tutta la stagione vegetativa anche se sono effettuati i trattamenti solo sui giovani.
- ogni pianta con sintomi sospetti di Flavescenza Dorata deve essere immediatamente estirpata, senza necessità di analisi di conferma; nei vigneti dove è presente più del 20% di viti sintomatiche delle piante vive presenti, determinato anche solo attraverso un campione individuato secondo una metodologia statisticamente idonea a garantirne la rappresentatività rispetto alla totalità del vigneto, l'estirpo dell'intero vigneto è obbligatorio.

Nel periodo invernale è obbligatorio eseguire le seguenti operazioni al fine di migliorare la situazione per la stagione successiva:

- eliminare e distruggere la vite inselvaticita presente in incolti, boschi, rive, gerbidi vicini ai vigneti dove potrebbero essere presenti le uova dell'insetto vettore;
- durante la potatura eliminare le piante che hanno manifestato tardivamente i sintomi.

2.2 Vigneti abbandonati e viti inselvaticite

- In qualsiasi tipo di zona, comprese le zone indenni, nel caso di superfici vitate abbandonate, trascurate o viti inselvaticite, dove non esistano le condizioni per effettuare un efficace controllo del vettore, è obbligatorio l'estirpo di tutte le viti o dell'intero appezzamento. Tale misura è obbligatoria anche in terreni non coltivati quali le superfici ritirate dalla produzione, le superfici dove si preservano gli elementi naturaliformi o la vegetazione spontanea.
- Nelle zone in cui è presente la malattia, la vite inselvaticita sotto forma di ricacci striscianti e/o rampicanti, anche con presenza di vegetazione spontanea, deve essere eliminata nei terreni non agricoli quali bordi strada, aree fluviali, aree incolte, massicciate ferroviarie e autostradali; sono tenuti a intervenire in tali aree i soggetti pubblici o privati, responsabili dell'effettuazione degli interventi di manutenzione e di bonifica del territorio o delle reti in esso presenti.

2.3 Azioni sul territorio

- I territori in cui siano stati attivati o si attivino specifici progetti strategici di lotta concordati con il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, comunicano ufficialmente al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici l'attivazione di specifici progetti. I progetti di lotta territoriali devono essere predisposti attenendosi alle linee guida alla presente determinazione per farne parte integrante (allegato 4).
- I comuni o le realtà territoriali al fine di incentivare l'adesione alle misure obbligatorie, promuovono, per aree omogenee, la formazione di comitati di sorveglianza.
- I Consorzi di tutela Vini, le Cantine sociali, le Associazioni dei produttori e le Organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli, sono tenuti a collaborare con i Servizi fitosanitari regionali al fine di contribuire all'attuazione delle misure previste dalla presente ordinanza.

2.4 Controllo dell'insetto vettore

- Devono essere effettuati obbligatoriamente due trattamenti insetticidi all'anno.

Se il livello di popolazione lo richiede può essere effettuato un terzo e un quarto trattamento insetticida ammessi nei Disciplinari 2023 di Produzione Integrata approvati con D.D. 8 Marzo 2023, n. 216.

Per il terzo e il quarto trattamento insetticida, può essere scelta una tra le seguenti modalità:

- un trattamento insetticida a tutto campo;
- un trattamento insetticida localizzato sui filari esterni di vigneti situati in prossimità di vigneti abbandonati o incolti o capezzagne con presenza di viti inselvatichite in cui si verificano una recrudescenza della malattia e/o catture significative di adulti di scafoideo su trappole cromotattiche eventualmente poste sui filari limitrofi;

- un trattamento insetticida post vendemmia.

Qualora sia necessario un quarto trattamento è possibile utilizzare eventualmente un piretroide, anche se in precedenza è già stato effettuato un trattamento con una sostanza attiva del medesimo gruppo chimico.

In prossimità di incolti o capezzagne con presenza di viti inselvatichite il trattamento deve essere localizzato e rivolto al vigneto; è vietato trattare gli incolti e le capezzagne al fine di evitare danni agli insetti pronubi e alle api.

Considerato che i formulati commerciali delle sostanze attive ammesse nella lotta allo scafoideo possono avere in etichetta differenze riguardo agli intervalli di sicurezza e agli insetti "bersaglio", occorre che sia posta particolare attenzione nella scelta dei formulati, soprattutto per i trattamenti in pre vendemmia a causa dell'intervallo di sicurezza.

Le aziende non aderenti alle Misure di Produzione Integrata sono tenute al rispetto del numero minimo di trattamenti obbligatori e all'osservanza delle indicazioni presenti in etichetta delle sostanze attive utilizzate.

Tutte le aziende e i conduttori hobbisti sono tenute a seguire le indicazioni che vengono emanate a livello locale dagli organismi di assistenza tecnica e dai Progetti Pilota territoriali.

Le aziende viticole in agricoltura biologica devono effettuare obbligatoriamente due trattamenti insetticidi, con piretro sui giovani ogni 7-10 giorni, nel periodo maggio-giugno; il posizionamento dei trattamenti deve essere stabilito tenendo in considerazione la fioritura della vite e il ciclo dello scafoideo.

Possono essere aggiunti oltre al piretro altri trattamenti sui giovani con altri prodotti utilizzabili in agricoltura biologica, presenti nei Disciplinari 2023 di Produzione Integrata, contro *Scaphoideus titanus* o cicaline.

Nelle situazioni **in cui non sono presenti piante con sintomi** e viene opportunamente documentata l'esiguità di popolazione di *Scaphoideus titanus* (0,02 forme giovanili per pianta) i trattamenti obbligatori possono essere ridotti.

Esclusivamente nelle situazioni **in cui non sono presenti piante con sintomi** e viene opportunamente documentata l'esiguità di popolazione di *Scaphoideus titanus* (0,02 forme giovanili per pianta e 2 catture complessive in tutte le trappole del vigneto e in tutto il periodo fine giugno-fine settembre), mediante rilievi eseguiti a livello aziendale o a livello di comprensori territoriali omogenei dal punto di vista delle condizioni che influenzano la presenza del vettore, il numero di trattamenti obbligatori può scendere a 1 solo. La popolazione di *S. titanus* deve essere valutata con le metodologie descritte nell'allegato 2 alla presente determinazione (di cui fa parte integrante), registrando i dati sulle schede riportate nel medesimo allegato. Il primo trattamento insetticida deve essere posizionato al più tardi entro la prima decade di agosto, nel rispetto dei tempi di carenza. Al superamento della soglia di 0,02 forme giovanili per pianta o 2 catture complessive di adulti, si ritorna nella condizione di due trattamenti obbligatori. Qualora il secondo trattamento debba essere eseguito in stagione inoltrata occorre porre particolare cura nel rispetto dei tempi di carenza.

I comprensori territoriali che hanno una conoscenza pregressa del livello di popolazione di *S. titanus* e che intendono ridurre i trattamenti contro *S. titanus* da due a uno, devono comunicarlo per mail al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici all'indirizzo virologia@regione.piemonte.it, **entro il 30 giugno 2023**, specificando:

- l'area omogenea individuata;
- il numero di punti di rilievo per area omogenea;
- quando e quanti rilievi vengono effettuati sui giovani e sugli adulti;

- il tecnico referente che compila e conserva le schede di monitoraggio firmate.

Qualora venga comunque eseguito il primo trattamento insetticida sui giovani, è possibile non effettuare il rilievo sui giovani e valutare la popolazione di *S. titanus* mediante l'uso delle trappole cromotattiche ad elevata aderenza.

Per le aziende in produzione integrata nei cui vigneti **non sono presenti piante con sintomi** e viene opportunamente documentata l'esiguità di popolazione di *Scaphoideus titanus* (0,02 forme giovanili per pianta e 2 catture complessive in tutte le trappole del vigneto nell'anno precedente e in tutto il periodo fine giugno-fine settembre) i trattamenti sui giovani possono essere eseguiti con piretro; i trattamenti devono comunque essere 2; se nella stagione si dovessero superare le due catture occorrerà provvedere comunque con un trattamento sugli adulti.

- **Nelle zone indenni** deve essere effettuato obbligatoriamente un trattamento insetticida all'anno.
- Per i trattamenti insetticidi devono essere utilizzati prodotti fitosanitari espressamente autorizzati sulla vite contro lo scafoideo e le cicaline della vite.
- Deve essere tenuta registrazione dei trattamenti insetticidi effettuati in ogni appezzamento con l'indicazione della data e del prodotto fitosanitario impiegato. Per le registrazioni può essere usato il registro dei trattamenti; per le aziende che aderiscono alle azioni di Produzione Integrata è sufficiente la compilazione della scheda di registrazione dei trattamenti prevista dalle specifiche norme attuative. Gli altri soggetti possono utilizzare la scheda di registrazione dei trattamenti insetticidi allegata alla presente determinazione per farne parte integrante (allegato 3).
- Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici emetterà specifici comunicati in prossimità dei periodi ottimali per l'esecuzione dei trattamenti insetticidi contro l'insetto vettore resi disponibili al seguente link <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan>, ed entrare nel Servizio **La bacheca dei bollettini**.

2.5 Tutela delle api e degli insetti pronubi

- Ai sensi della Legge Regionale n. 1/2019, articolo 96, comma 9, al fine di tutelare gli allevamenti apistici da sostanze tossiche, sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. I trattamenti sono, altresì, vietati se sono presenti secrezioni nettariifere extraflorali su piante con presenza di melata o qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, tranne che si sia proceduto allo sfalcio di queste ultime ed all'asportazione totale delle loro masse, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api".
E' sempre obbligatorio lo sfalcio della vegetazione sulla fila e sull'interfila prima dell'esecuzione dei trattamenti insetticidi.
L'inosservanza di tali norme può essere causa di gravi danni all'apicoltura e all'ambiente.
L'art. 97 comma 4 lettera a) della Legge Regionale n. 1/2019 prevede la sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 1.200,00 nel caso di violazione al disposto di cui al sopra citato articolo 96, comma 9.

2.6 Vivaismo

- Per i nuovi impianti e per la sostituzione di singole viti è raccomandato l'utilizzo di materiale di moltiplicazione che sia stato sottoposto a trattamento termoterapico a 50°C per 45 minuti. E' opportuno che l'effettiva esecuzione del trattamento sia garantita attraverso la reportistica emessa dall'impianto e/o attraverso un sistema di certificazione volontaria, in base alle norme internazionali, che consenta altresì la tracciabilità del materiale di moltiplicazione.
- Nei campi di piante madri marze, nei campi di piante madri portainnesti e nei barbatellai devono essere attuate le disposizioni previste nella Determinazione dirigenziale n. 89 del 17 maggio 2006 che ha disposto specifiche misure obbligatorie per il vivaismo viticolo; devono essere eseguiti tre trattamenti insetticidi nei campi di piante madri marze e quattro nei barbatellai e nei campi di piante madri di portainnesti.

Per le violazioni alle disposizioni regionali in applicazione del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite" sono applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 93 (Sanzioni in materia fitosanitaria) della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale":

comma 1. La violazione dell'obbligo di estirpazione entro i termini fissati dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di

euro 0,3 per metro quadrato di superficie; in ogni caso, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 89, comma 4, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 1.500,00 e su tale somma, ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981, è calcolata la misura ridotta pari alla sua terza parte;

comma 2. La violazione dell'obbligo di esecuzione delle misure fitosanitarie prescritte, dei trattamenti fitoiatrici obbligatori, della distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati, o sospetti tali, o ospiti degli organismi nocivi o dei loro vettori, nonché dei materiali di imballaggio, dei recipienti e di quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o dei loro vettori, entro i termini fissati dalla struttura regionale di cui al comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 2.400,00;

comma 3. Gli organi di vigilanza, oltre ad accertare la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 92, comma 1, lettere b), c) e d), possono disporre l'esecuzione coattiva delle misure fitosanitarie previste all'articolo 92, comma 1, lettere b) e d), ponendo a carico del trasgressore le relative spese;




comma 5. A seguito dell'accertamento della violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 è sempre disposta a carico del trasgressore la sospensione dell'erogazione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo e di sviluppo rurale fino all'adempimento delle prescrizioni.

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/lotte-obbligatorie-flavescenza-dorata>

Aree Presenza Flavescenza dorata

Zonazione per Flavescenza dorata in Regione Piemonte

- Comuni vitati Zona A
- Comuni vitati Zona B
- Comuni vitati Zona C
- Comuni vitati indenni
- Comuni non vitati



r_piemon - Rep. DD-A17 24/05/2023.0000437.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da LUISA RICCI Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Regione Piemonte

Comuni ricadenti nelle diverse zone definite in relazione all'incidenza media

Provincia di Alessandria

Zona A

Acqui Terme, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Avolasca, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Brignano-Frascata, Camagna Monferrato, Camino, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Cartosio, Casale Monferrato, Casaleggio Boiro, Casalnoceto, Casasco, Cassine, Cassinelle, Castellania Coppi, Castellar Guidobono, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cella Monte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Costa Vescovato, Cremolino, Denice, Fabbrica Curone, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fresonara, Fubine Monferrato, Gabiano, Gamalero, Garbagna, Gremiasco, Grogna, Lerma, Lu e Cuccaro Monferrato, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato, Molare, Mombello Monferrato, Moncestino, Monleale, Montacuto, Montaldo Bormida, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio, Ovada, Oviglio, Ozzano Monferrato, Paderna, Pareto, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontecurone, Pontestura, Ponti, Ponzano Monferrato, Ponzone, Pozzol Groppo, Prasco, Predosa, Quargnento, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, Sale, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sarezzano, Serralunga di Crea, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solonghella, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Strevi, Tagliolo Monferrato, Terruggia, Terzo, Tortona, Triville, Trisobbio, Valenza, Vignale Monferrato, Viguzzolo, Villadeati, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpello;

Zona B

Albera Ligure, Alessandria, Arquata Scrivia, Bistagno, Borghetto di Borbera, Bosio, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carrosio, Cassano Spinola, Castellazzo Bormida, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Scrivia, Dernice, Francavilla Bisio, Gavi, Grondona, Momperone, Mongiardino Ligure, Montecastello, Novi Ligure, Parodi Ligure, Pasturana, Pozzolo Formigaro, Quattordio, Rocchetta Ligure, San Cristoforo, Sardiniano, Serravalle Scrivia, Stazzano, Tassarolo, Villamiroglio,

Provincia di Asti

Zona A

Agliano Terme, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Belveglio, Berzano di San Pietro, Bruno, Calamandrana, Calliano, Camerano Casasco, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Castagnole delle Lanze, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello di Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Cocconato, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Maranzana, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Moncalvo, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montiglio Monferrato, Moransengo, Nizza Monferrato, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Revigliasco d'Asti, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, Serole, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Viale, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio;

Zona B

Albugnano, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Monferrato, Castelnuovo Don Bosco, Cessole, Coazzolo, Cortandone, Cortanze, Loazzolo, Mareto, Monastero Bormida, Moncucco Torinese, Montemagno, Pino d'Asti, Refrancore, Roatto, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Sessame, Vesime, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti;

Provincia di Biella:



r_piemon - Rep. DD-A17 24/05/2023.0000437.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da LUISA RICCI Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informa il tuo originale è conservato negli archivi di Regione Piemonte

Zona C

Brusnengo, Cavaglià, Cossato, Curino, Dorzano, Graglia, Lessona, Magnano, Masserano, Mottalciata, Quaregna Cerreto, Roppolo, Salussola, Sostegno, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Viverone, Zimone;

Provincia di Cuneo

Zona B

Alba, Albaretto della Torre, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Belvedere Langhe, Borgomale, Bossolasco, Canale, Castagnito, Castellinaldo d'Alba, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cherasco, Cigliè, Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Magliano Alfieri, Mango, Monchiero, Monforte d'Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monte Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Novello, Perletto, Piobesi d'Alba, Pocalpagnia, Priocca, Rocca Cigliè, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Treiso, Trezzo Tinella, Trinità, Verduno, Vezza d'Alba;

Zona C

Bagnolo Piemonte, Barge, Bastia Mondovì, Bene Vagienna, Bonvicino, Briaglia, Carrù, Castellino Tanaro, Costigliole Saluzzo, Lesegno, Magliano Alpi, Marsaglia, Monastero di Vasco, Mondovì, Niella Tanaro, Piozzo, Saluzzo, San Michele Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì;

Comuni indenni

Arguello, Bagnasco, Benevello, Bosia, Boves, Bra, Brondello, Busca, Camerana, Caraglio, Caramagna Piemonte, Cartignano, Castelletto Uzzone, Cervere, Ceva, Cravanzana, Dronero, Envie, Fossano, Gorzegno, Gottasecca, Igliano, Lequio Berria, Lequio Tanaro, Levice, Manta, Martiniana Po, Mombasiglio, Monesiglio, Montaldo di Mondovì, Ormea, Pagno, Paroldo, Pezzolo Valle Uzzone, Piasco, Prunetto, Revello, Rifreddo, Roascio, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Salmour, Sampeyre, San Benedetto Belbo, Scagnello, Sommariva del Bosco, Torre Bormida, Verzuolo, Villar San Costanzo;

Provincia di Novara

Zona C

Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Carpignano Sesia, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Fara Novarese, Ghemme, Grignasco, Landiona, Marano Ticino, Mezzomerico, Momo, Oleggio, Recetto, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna;

Comuni indenni

Agrate Conturbia, Cureggio, Gattico-Veruno, Maggiora, Pettenasco, Prato Sesia;


Provincia di Torino

Zona B

Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Casalborgone, Chieri, Cinzano, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Pino Torinese, Pralormo, Sciolze;

Zona C

Agliè, Albiano d'Ivrea, Bairo, Bibiana, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Bricherasio, Caluso, Campiglione Fenile, Candia Canavese, Carema, Castellamonte, Chianocco, Chiomonte, Cuceglio, Cuornè, Forno Canavese, Frossasco, Giaglione, Gravere, Levone, Lorzane, Macello, Maglione, Mazzè, Meana di Susa, Mercenasco, Montalenghe, Montalto Dora, Oglanico, Orio Canavese, Palazzo Canavese, Pavarolo, Pertusio, Pinerolo, Piossasco, Piverone,



Prascorsano, Rivara, Salassa, San Giorgio Canavese, San Martino Canavese, San Secondo di Pinerolo, Scarmagno, Settimo Rottaro, Strambino, Susa, Valperga, Verrua Savoia, Villarbasse, Vische;

Comuni indenni

Almese, Alpignano, Avigliana, Azeglio, Barone Canavese, Borgone Susa, Bruino, Brusasco, Bruzolo, Burolo, Buttigliera Alta, Cambiano, Cantalupa, Caprie, Caravino, Castagneto Po, Castelnuovo Nigra, Castiglione Torinese, Cavour, Chiaverano, Chiesanuova, Collettero Castelnuovo, Collettero Giacosa, Condove, Cossano Canavese, Cumiana, Druento, Exilles, Fiorano Canavese, Front, Garzigliana, Gassino Torinese, Giaveno, Ivrea, Lauriano, Lessolo, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Mompantero, Moncalieri, Nomaglio, Osasco, Parella, Pavone Canavese, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Perosa Canavese, Pianezza, Poirino, Pomaretto, Prarostino, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Reano, Riva presso Chieri, Rivalba, Rivalta di Torino, Rivoli, Robassomero, Rocca Canavese, Roletto, Romano Canavese, Rorà, Rosta, Rubiana, San Didero, San Giusto Canavese, San Pietro Val Lemina, San Ponso, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Sant'Ambrogio di Torino, Scalenghe, Settimo Vittone, Strambinello, Tavagnasco, Torino, Val di Chy, Vauda Canavese, Vestignè, Vialfrè, Vidracco, Villareggia,

Provincia di Vercelli

Zona C

Alice Castello, Bianzè, Borgo d'Ale, Cigliano, Gattinara, Lozzolo, Moncrivello, Roasio, Saluggia, Santhià, Serravalle Sesia;

Provincia Verbano Cusio Ossola

Comuni indenni

Cambiasca, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Masera, Montecrestese, Pieve Vergonte, Trontano, Villadossola